

OGGETTO: DPCM 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”(G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Pubblicazione FAQ.

1. In riferimento al Dpcm si chiede se ai sensi dell'articolo 6 per ogni singolo intervento debba essere attivato un Cup e se è già attivo la funzionalità su Bdap per monitoraggio. Inoltre tutti i contributi devono essere iscritti sul registro degli aiuti di Stato?

Per ogni singola impresa beneficiaria deve essere attivato un CUP. L'iscrizione nel registro degli aiuti di Stato è obbligatoria. Con riferimento specifico al monitoraggio (che è richiesto ai fini dell'ottenimento dei contributi successivi alla prima annualità) e agli aiuti di Stato, per le indicazioni operative si rinvia ai competenti Ministeri: il Ministero dell'economia e delle finanze-IGRUE, in relazione al monitoraggio; il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione agli adempimenti sul registro nazionale degli aiuti.

2. Che cosa si intende per “attività economiche” oggetto del decreto?

Ai sensi dell'articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, entro i predetti limiti, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.

3. Le nuove attività, per avere accesso al finanziamento, devono essere insediate? O solo registrate in Camera di Commercio?

Per le nuove attività, l'impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM all'atto della concessione definitiva del contributo.

4. Il contributo dell'anno 2020 deve essere iscritto nel bilancio 2020? Come deve essere gestito? E' corretto prevedere che l'utilizzo delle risorse previste per il 2020 (o anche il solo impegno dei fondi non essendovi specificazione diversa) debba avvenire entro 6 mesi dal 31/12/2020?

Per la gestione finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione, si fa rinvio alle disposizioni legislative sulla contabilità degli enti locali. L'utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell'ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022. Per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria.

5. Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari dei contributi di cui al DPCM?

Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.